



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 29 Giugno 1967

Suppl. n. 6 al n. 6

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.


SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 27 Giugno 1967, n. 16 — *Progetto di Legge relativo alle Immunità e i Privilegi Diplomatiche e Consolari.* Pag. 2
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 Giugno 1967, n. 92 — *Determinazione del prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale e tariffe di trasporto da Giohar ai magazzini Distrettuali.* Pag. 5



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 Giugno 1967, n. 16.

Progetto di Legge relativo alle Immunità e i Privilegi Diplomatiche e Consolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni e Interpretazione

1. Ai fini della presente legge, e in aggiunta alle definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato I, e art. 1 dell'Allegato II, le parole ed espressioni sotto indicate debbono essere interpretate come segue:

I) per «Conferenza Internazionale» s'intende una conferenza che si svolge nella Repubblica Somala, cui partecipano i rappresentanti del Governo di uno o più Stati sovrani;

II) per «Ministro» s'intende il Ministro degli Esteri;

III) per «Cittadino dello Stato ospitante» s'intende un cittadino della Repubblica Somala, secondo la definizione della Legge N. 28 del 22 Dicembre 1962, sulla Cittadinanza Somala.

2. Ai fini dell'art. 32 dell'Allegato I, una rinuncia da parte del Capo di una Missione Diplomatica o Consolare di uno Stato, o di persona che svolge temporaneamente le funzioni di capo missione, s'intende come rinuncia da parte dello Stato in questione.

Art. 2

Applicazione delle Convenzioni di Vienna

1. A condizione di reciprocità, le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche, 1961 e della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, 1963 — che fanno parte della presente legge come Allegati I e II hanno forza di legge nella Repubblica Somala.

2. In caso di divergenza d'interpretazione tra il testo inglese ed il testo italiano delle suddette Convenzioni, prevale il testo inglese.

ERRATA-CORRIGE

Intestazione della legge 27 giugno 1967 n. 16: là ove è scritto «progetto di legge relativo alle immunità e i privilegi diplomatiche e consolari LEGGASI «IMMUNITA' E PRIVILEGI DIPLOMATICI E CONSOLARI».

Art. 3 — Là ove è scritto: «immunità e privilegi inferiori o quelli stabiliti dalla presente legge», LEGGASI «immunità e privilegi inferiori a quelli stabiliti dalla presente legge».

—o—

N. B.: Gli Allegati 1° e 2° della Legge 27 Giugno 1967 n. 16 saranno pubblicati in un prossimo numero.

Art. 3

Restrizioni in materia di privilegi e immunità

Ove risulti che una missione diplomatica o consolare somala presso uno Stato estero goda di immunità e privilegi inferiori o quelli stabiliti dalla presente legge per le missioni diplomatiche e consolari estere in Somalia, il Ministro può ridurre o sospendere le immunità e i privilegi concessi alla missione di detto Stato od anche a determinate persone appartenenti alla missione stessa.

Art. 4

Eccezione riguardante alcuni accordi internazionali

Ove accordi internazionali in materia di privilegi o immunità siano stati stipulati tra la Repubblica Somala e Stati stranieri precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, tali accordi rimarranno validi per tutta la loro durata, indipendentemente dalle disposizioni della presente legge.

Art. 5

Conferenze internazionali, missioni in visita, e diplomatici in genere

I privilegi e le immunità spettanti agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico, al personale di servizio o (alle loro famiglie) *possono essere concessi dal Ministro senza decreto*, e per la durata del loro soggiorno in Somalia, ai rappresentanti di governi stranieri che si trovano nella Repubblica Somala per partecipare ad una conferenza internazionale, o come membri di una missione in visita nonchè ad altre persone o gruppi di persone che rappresentano organizzazioni internazionali od organi di governi stranieri ma non fanno parte di una missione diplomatica o consolare.

Art. 6

Lista dei membri di missioni diplomatiche e consolari

1. E' istituita, presso il Ministero degli Esteri, una «Lista dei Membri delle Missioni Diplomatiche e Consolari», che dovrà essere conservata e tenuta aggiornata a cura del Dipartimento Protocollo del Ministero degli Esteri.

2. La lista contiene i nomi dei membri delle missioni diplomatiche e consolari nella Repubblica Somala, con l'indicazione della esatta categoria cui appartiene ciascun membro di una missione, e la data d'inizio della medesima.

Art. 7

Tessera di riconoscimento

Il Ministro degli Affari Esteri rilascia tessere di riconoscimento agli Agenti Diplomatici ed ai membri delle Missioni Consolari accreditati presso il Governo Somalo.

Ove si debba accertare se una persona ha diritto o meno a immunità e privilegi diplomatici o consolari, tali tessere di riconoscimento costituiscono la prova decisiva dell'esistenza di tale diritto.

Art. 8

Impiego di cittadini

Le condizioni di lavoro e di impiego dei *cittadini somali* presso missioni diplomatiche o consolari straniero, sono regolate dalle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 9

Potere regolamentare

Il Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, può emanare Regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 10

(Abrogazione)

Sono abrogati i provvedimenti legislativi indicati nell'Allegato III. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 11

(Entrata in Vigore)

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bolettino Ufficiale, e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 27 Giugno 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministro degli Esteri
AHMED IUSUF DUALE

ALLEGATO III.

- 1. Diplomatic Privileges (extension) Ordinance (cap. 34).**
- 2. Diplomatic Privileges (extension) Amendment Ordinance, 1950.**
- 3. The Diplomatic Privileges (extension) Amendment Ordinance, 1951.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

29 Giugno 1967, n. 92.

Determinazione del prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale e tariffe di trasporto da Giohar ai magazzini Dstrettuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTO il D. P. R. 3 Aprile 1965, n. 91;
RITENUTA la necessità di modificare alcune voci del prezzo della vendita dello zucchero e fissare le tariffe di trasporto dello zucchero di produzione S.N.A.I. per ogni Distretto;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio.

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza immediata il prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale è fissato come segue:

Prezzo di vendita franco magazzino fabbrica (compreso facchinaggio e rimborso sacco)	al q.le	Sh.	So.	116
Imposta fabbricazione	»	»	»	90
Bollo	»	»	»	1
Per fondo opere sociali	»	»	»	1
Per cassa conguaglio spese trasporto	»	»	»	14
Compenso alle Cooperative	»	»	»	4
Compenso al dettagliante	»	»	»	14
Totale	»	»	»	240

Prezzo di vendita al minuto per tutto il Territorio della Repubblica Sh. So. 2,40 al Kg.

Art. 2

Le tariffe di trasporto dello zucchero da Giohar ai Magazzini Distrettuali sono stabiliti come segue:

Da Giohar a		al quintale	Sh.	So.	
»	Mogadiscio				3,—
»	» Afgoi	»	»	»	3,—
»	» Merca	»	»	»	4,—
»	» Coriolei	»	»	»	4,—
»	» Brava	»	»	»	5,—
»	» Uanle Uen	»	»	»	4,—
»	» Balad	»	»	»	2,—
»	» Adale	»	»	»	5,—
»	» Adan Yaval	»	»	»	6,—
»	» Gelib	»	»	»	8,—
»	» Giamama	»	»	»	9,—
»	» Chisimaio	»	»	»	10,—
»	» Afmadu	»	»	»	12,—
»	» Bur Hacaba	»	»	»	6,—
»	» Baidoa	»	»	»	7,—
»	» Hoddur	»	»	»	9,—
»	» Lugh	»	»	»	9,—
»	» Dinsore	»	»	»	8,—
»	» Bardera	»	»	»	10,—
»	» Bulo Burti	»	»	»	3,—
»	» Belet Uen	»	»	»	4,—
»	» El Bur	»	»	»	6,—
»	» El Der	»	»	»	6,—
»	» Dusa Mareb	»	»	»	8,—
»	» Galcaio	»	»	»	12,—
»	» Obbia	»	»	»	18,—
»	» Garoe	»	»	»	18,—
»	» Eil	»	»	»	22,—
»	» Gardo	»	»	»	24,—
»	» Beila	»	»	»	28,—
»	» Scusciuban	»	»	»	28,—
»	» Bosaso	»	»	»	28,—
»	» Candala	»	»	»	30,—
»	» Alula	»	»	»	52,—
»	» Las Anod	»	»	»	20,—
»	» Buhodle	»	»	»	20,—
»	» Burao	»	»	»	25,—
»	» Od Weine	»	»	»	26,—
»	» Garadag	»	»	»	25,—
»	» Erigavo	»	»	»	26,—
»	» Las Khore	»	»	»	30,—
»	» Hargeisa	»	»	»	28,—
»	» Berbera	»	»	»	28,—
»	» Gebilen	»	»	»	30,—
»	» Borama	»	»	»	30,—
»	» Zeila	»	»	»	32,—

Art. 3

La S.N.A.I. è anche autorizzata a porre a carico della Cassa conguaglio le maggiori tariffe, autorizzate con fogli n. 680.049 del 17 Settembre 1966, e n. 18/11-375 del 12 Aprile 1967, sino all'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, 29 Giugno 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 41.
Mogadiscio, li 29 Giugno 1967.

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.